

## LEGGE DELEGA SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

Questo provvedimento, molto atteso nel Paese, costituisce **“la prima riforma integrata delle politiche familiari”**. Una riforma, sollecitata da tempo dal Parlamento, che nasce per rispondere alla **grave situazione della denatalità** del nostro Paese, il cosiddetto **“inverno demografico”**, ma anche dalla necessità di assicurare il necessario **sostegno alle famiglie**, sempre più in **difficoltà sia sul piano economico**, sia su quello **valoriale**, per effetto delle trasformazioni che hanno investito la nostra società.

Si tratta di **una legge delega** volta all'adozione, al riordino e al potenziamento – considerato che molte misure erano già presenti nel nostro ordinamento – di una serie di interventi diretti a **sostenere la genitorialità; la funzione sociale ed educativa delle famiglie; a favorire la conciliazione e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro all'interno della famiglia; a valorizzare la crescita armoniosa ed inclusiva di bambine e bambini; a sostenere l'indipendenza e l'autonomia dei giovani; a sostenere il lavoro femminile; a promuovere la parità dei sessi; ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento; a prevedere contributi per la frequenza dei servizi educativi dell'infanzia o per la frequenza di corsi sportivi, linguistici, eccetera, oppure per comprare libri scolastici e universitari.**

**“Il Partito Democratico – [come ha ricordato in Aula Stefania Pezzopane \(PD\)](#) – ha anticipato un pezzo importante di questa delega con la proposta, ora [legge, a prima firma Graziano Delrio, dell'assegno unico per i figli](#). Vediamo, quindi, in questo provvedimento un completamento, un avanzamento delle politiche per la famiglia da noi fortemente volute”**.

**Le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe** corrispondono a **risorse già stanziare e attualmente destinate ad una serie di benefici** che, nel corso dell'attuazione della delega, si intendono ovviamente abolire e modificare proprio per farli **rientrare nel quadro organico di questa delega**.

In prima istanza, si provvederà **nei limiti delle risorse** dell'autorizzazione di spesa, di cui al **Fondo assegno unico universale e servizi alla famiglia**, successivamente con i **fondi rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione di tutte le altre misure**: dal cosiddetto **bonus bebè** a quello per gli **asili nido**, fino ad utilizzare le risorse provenienti dalla **modificazione o dall'abolizione**, nel quadro di una più ampia **riforma del sistema fiscale**, di misure quali le **detrazioni fiscali** per minori e gli assegni per il nucleo familiare, la detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari fuori sede, prevista già dal testo unico delle imposte sui redditi.

*Il [relatore Vito De Filippo \(PD\)](#) ha sottolineato che “dopo l’impianto organico di questa norma, sicuramente, come hanno più volte annunciato anche il Governo e la Ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ci sarà da fare un **lavoro importante** di ricomposizione, di ricostruzione e **di ricerca di nuove risorse finanziarie**, per coprire questa **importante e sistemica riforma**, che sosterrà le **famiglie nel nostro Paese**”.*

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” ([AC 2561](#))– relatore Vito De Filippo (PD) – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente.*

## **DELEGHE AL GOVERNO: OGGETTO, PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI**

L’articolo 1 reca l’**oggetto della delega**, che consiste **nell’adozione, il riordino e il potenziamento** di norme dirette a **sostenere la genitorialità** e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per **contrastare la denatalità**, per valorizzare la **crecita armoniosa e inclusiva** dei **bambini** e dei **giovani**, per sostenere l’indipendenza e l’**autonomia finanziaria dei giovani**, nonché per **favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro** di entrambi i genitori e per sostenere, in particolare, **quello femminile**.

L’articolo 1 reca anche **i principi e i criteri direttivi generali**, ai quali il Governo deve attenersi nell’emanazione dei decreti legislativi, così specificati:

- ✓ assicurare l’**applicazione universale di benefici economici** ai nuclei familiari con figli a carico, secondo **criteri di progressività** basati sull’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), tenendo altresì conto del **numero dei figli a carico**;
- ✓ **promuovere la genitorialità** e la **parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari**, favorendo l’**occupazione femminile** e agevolando l’**armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro** e la equa **condivisione dei carichi di cura** tra i genitori, **incentivando il lavoro** del secondo percettore di reddito nonché di **favorire** con strumenti fiscali il **rientro delle donne nel mercato del lavoro**, in particolare **dopo la maternità**, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- ✓ affermare il **valore sociale delle attività educative e di apprendimento**, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di **agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni** dalla base imponibile o **detrazioni dall’imposta** sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

- ✓ prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che **favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti** e l'individuazione dei medesimi, anche con riguardo ai servizi offerti da enti del Terzo settore<sup>1</sup>;
- ✓ prevedere che le disposizioni di cui ai punti precedenti siano attuate **tenendo conto dell'eventuale condizione di disabilità** delle persone presenti all'interno **del nucleo familiare**;
- ✓ **abolire o modificare le misure** a sostegno delle famiglie e della genitorialità **vigenti** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, **al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti per l'attuazione delle deleghe** nel loro complesso<sup>2</sup>;
- ✓ assicurare il **monitoraggio** e la **verifica** dell'impatto degli interventi previsti dalla presente legge da parte di un **organismo** aperto alla partecipazione delle **associazioni familiari maggiormente rappresentative**<sup>3</sup>.

## **DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI**

L'**articolo 2** conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il **rafforzamento** delle misure di **sostegno all'educazione dei figli**.

**Questi i principi e i criteri direttivi**, ai quali il Governo deve attenersi nell'emanazione dei decreti legislativi, oltre a quelli generali di cui all'articolo 1:

- ✓ **garantire in tutto il territorio nazionale**, in forma progressiva, l'istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei **servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza**, dei **servizi educativi per l'infanzia**<sup>4</sup>, e delle **scuole dell'infanzia**, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli, **nonché misure di contrasto della povertà educativa minorile**, in particolar modo nelle zone ad alto rischio, quali le periferie urbane e le aree interne;
- ✓ prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, **secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente**, e delle scuole dell'infanzia, nonché mediante l'introduzione di servizi di supporto, **anche individuale**, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;
- ✓ prevedere che i **servizi per l'infanzia** possano essere erogati anche con **modelli gestionali e strutturali flessibili**, in grado di tenere conto delle varie **esigenze dei**

<sup>1</sup> Di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo settore, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.

<sup>2</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 8.

<sup>3</sup> Il punto in commento, inserito nel corso dell'esame referente, impegna l'organismo istituito dall'art. 1, comma 2, lettera i), della legge n. 46 del 2021.

<sup>4</sup> Di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#),

**genitori**, di ottimizzare i costi e di coinvolgere attivamente i loro fruitori e la comunità locale;

- ✓ prevedere ulteriori **misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie** per le **spese sostenute per i figli con disabilità**, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i **disturbi del comportamento alimentare**, ovvero con **disturbi specifici dell'apprendimento** o con **bisogni educativi speciali**, comprese le spese di cura e di riabilitazione e per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, **fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado**;
- ✓ prevedere misure di sostegno alle famiglie per **le spese sostenute per i figli** in relazione a **viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale o all'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture** e impianti destinati alla **pratica sportiva** nonché alla **frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica**;
- ✓ **razionalizzare le misure di sostegno** alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione **all'acquisto di libri<sup>5</sup>**, e di **biglietti** di ingresso a **rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli** dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, tenendo conto anche delle altre misure alla diffusione della cultura già previste dalla legislazione vigente<sup>6</sup>;
- ✓ prevedere<sup>7</sup> il **potenziamento delle misure di sostegno alle famiglie meno abbienti** per l'acquisto dei **libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado**, anche attraverso l'utilizzo della **piattaforma telematica dell'assegno unico** e universale<sup>8</sup>, ai fini dell'efficace e tempestivo accesso ai benefici da parte di tutti i nuclei familiari aventi diritto; prevedere, altresì, meccanismi idonei a consentire alle famiglie meno abbienti l'**accesso unitario e integrato alle misure statali e regionali per il diritto allo studio**, sulla base di appositi atti convenzionali con gli enti territoriali interessati;
- ✓ prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie **per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici** destinati ai figli a carico che frequentano la **scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado** e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di materiale didattico;
- ✓ prevedere specifici **benefici fiscali aggiuntivi** per le forme di **welfare aziendale** individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad **oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli** nonché alla **tutela della loro salute**, anche mediante appositi **strumenti assicurativi**;
- ✓ prevedere che i benefici e le prestazioni citati siano corrisposti nella **forma di agevolazioni fiscali** ovvero mediante **l'erogazione di una somma di denaro** allo

---

<sup>5</sup> Diversi da quelli di testo richiamati nel punto successivo.

<sup>6</sup> Quali la Carta elettronica di cui all'[articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e la Carta della cultura di cui all'[articolo 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15](#).

<sup>7</sup> Nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>8</sup> V. legge 1° aprile 2021, n. 46

scopo vincolata e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili<sup>9</sup>;

- ✓ prevedere che le **disposizioni** citate siano attuate tenendo conto delle **esigenze specifiche** in caso di presenza di una o più **persone con disabilità all'interno del nucleo familiare** e considerando tra le spese rilevanti ai fini delle predette disposizioni **anche quelle legate a servizi, attività e prestazioni** di accompagnatori, assistenti personali, educatori o altri operatori in favore della persona con disabilità.

## **DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DEI CONGEDI PARENTALI, DI PATERNITÀ E DI MATERNITÀ**

L'**articolo 3**, anche questo come gli altri modificato in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **riordino della disciplina relativa al congedo parentale e a quello di paternità**. Si specifica che resta fermo quanto disposto dalla **normativa vigente** in materia di **congedi e permessi riconosciuti ai lavoratori** che assistono figli minori o parenti con handicap in situazione di gravità<sup>10</sup>, fatte salve disposizioni di maggior favore.

I decreti devono essere adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge e il Governo, nell'esercizio della delega, con riferimento alla **disciplina dei congedi parentali**, deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi<sup>11</sup>:

- ✓ prevedere per i **genitori lavoratori** la possibilità di usufruire dei **congedi parentali** fino al compimento di un'età del **figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni**;
- ✓ introdurre **modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali**, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della **specificità dei nuclei familiari monogenitoriali**;
- ✓ prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un **permesso retribuito**, di durata **non inferiore a cinque ore** nel corso dell'anno, per ciascun figlio, **per i colloqui con gli insegnanti** e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- ✓ prevedere che i **permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità**, rientranti nei livelli essenziali di assistenza<sup>12</sup>, eseguite **durante l'orario di lavoro**, possano essere **riconosciuti**, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, **al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado**;

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 8 della presente provvedimento.

<sup>10</sup> Di cui agli artt. 33 della legge n. 104 del 1992 e 42 del D.Lgs. n. 151 del 2001.

<sup>11</sup> I quali si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 1.

<sup>12</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

- ✓ stabilire un **periodo minimo**, non inferiore a due mesi, **di congedo parentale non cedibile** all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì **forme di premialità** nel caso in cui tali **congedi** siano **distribuiti equamente fra entrambi i genitori**;
- ✓ prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali **anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti**.

Il Governo, con riferimento alla disciplina del **congedo di paternità e di maternità**, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi<sup>13</sup>:

- ✓ prevedere un periodo di **congedo obbligatorio per il padre lavoratore** nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente<sup>14</sup>;
- ✓ favorire **l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità**.
- ✓ prevedere che il diritto al **congedo di paternità** sia concesso **a prescindere dallo stato civile o di famiglia** del padre lavoratore;
- ✓ prevedere che il diritto al congedo di paternità **non sia subordinato** a una determinata **anzianità lavorativa e di servizio**;
- ✓ prevedere un **ragionevole periodo di preavviso** al datore di lavoro **per l'esercizio del diritto al congedo di paternità**<sup>15</sup>;
- ✓ prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni **anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni** con misure uguali rispetto a quelle garantite per i **lavoratori del settore privato**.
- ✓ prevedere misure che favoriscano l'estensione del congedo di paternità **anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti**.

## **DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE IL LAVORO FEMMINILE, LA CONDIVISIONE DELLA CURA E L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO**

**L'articolo 4** – modificato in sede referente – delega il Governo ad adottare, **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per il **riordino** ed il **rafforzamento delle misure** volte ad **incentivare il lavoro femminile** e la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**.

Questi i principi e criteri direttivi, oltre a quelli generali, a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega:

- ✓ prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione citata anche sotto forma di **incentivo diretto**, mediante **l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata**;

<sup>13</sup> Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1.

<sup>14</sup> Compatibilmente con le risorse disponibili di cui al l'articolo 8, comma 1.

<sup>15</sup> Sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

- ✓ prevedere una **modulazione graduale della retribuzione** percepita dal lavoratore nei **giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli**, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- ✓ prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, **incentivi per i datori di lavoro** che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, **ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro**, prevedono **modalità di lavoro flessibile** con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;
- ✓ prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **strumenti agevolati** per la disciplina delle **prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie** in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
- ✓ prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, **forme di agevolazioni**, anche contributive, **per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione** ad esse destinate;
- ✓ prevedere che una **quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**<sup>16</sup> sia riservata all'avvio delle **nuove imprese femminili** e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
- ✓ prevedere il **rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi** per incentivare la **contrattazione di secondo livello**, destinata alla **promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata**<sup>17</sup>;
- ✓ prevedere ulteriori interventi di **rafforzamento delle misure** volte a incentivare il **lavoro femminile** nelle regioni del **Mezzogiorno**;
- ✓ prevedere ulteriori **incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso** in ambito **domestico**, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
- ✓ promuovere il **sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici** e alla **digitalizzazione delle imprese**.

## DELEGA AL GOVERNO PER SOSTENERE LA SPESA DELLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DEI FIGLI E IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI GIOVANI

**L'articolo 5**, anche questo come i precedenti modificato in sede referente, prevede e disciplina l'adozione di uno o più decreti legislativi, entro 24 mesi dalla entrata in vigore legge, diretti a **sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e l'autonomia finanziaria dei giovani**.

Di seguito i principi e criteri direttivi specifici per questa delega<sup>18</sup>:

<sup>16</sup> Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

<sup>17</sup> Di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

<sup>18</sup> Oltre, come per le altre deleghe del provvedimento, ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1.

- ✓ prevedere **detrazioni fiscali** per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al **contratto di locazione di abitazioni per i figli** maggiorenni **iscritti a corsi universitari**, con particolare riferimento agli studenti **fuori sede**;
- ✓ prevedere **agevolazioni fiscali per la locazione** dell'immobile adibito ad abitazione principale o **per l'acquisto della prima casa** in favore delle **giovani coppie** composte da soggetti aventi ambedue **età non superiore a trentacinque anni** alla data di presentazione della domanda ovvero delle **famiglie composte da un solo genitore di età non superiore a trentacinque anni**;
- ✓ prevedere **ulteriori interventi di rafforzamento delle misure** volte a **promuovere l'autonomia**, anche abitativa, **dei figli maggiorenni** dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare **l'affitto** di abitazioni o **l'acquisto** della prima casa;
- ✓ prevedere **forme di accesso gratuito** a rappresentazioni **teatrali e cinematografiche** e altri **spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali** ai nuclei familiari costituiti da **genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico**, nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;
- ✓ prevedere **agevolazioni fiscali** per la frequenza di **corsi di formazione** per le nuove **professioni legate all'innovazione**, alla **digitalizzazione** e **all'autoimprenditoria** in favore di **giovani di età inferiore a diciotto anni** alla data di presentazione della domanda.

## **DELEGA AL GOVERNO PER SOSTENERE E PROMUOVERE LE RESPONSABILITÀ FAMILIARI**

**L'articolo 6**, inserito nel corso dell'esame referente, impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per **sostenere e promuovere le responsabilità familiari**.

Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- ✓ promuovere la diffusione di **attività informative e formative** volte a favorire la **conoscenza sui diritti e sui doveri dei genitori**, nonché **su quelli inerenti alla vita familiare**;
- ✓ favorire, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione di **centri e di servizi di supporto** nelle diverse **fasi della vita familiare** e di **sostegno alle scelte dei genitori**, anche mediante **attività di mediazione familiare**, prevedendo, altresì, le modalità di integrazione di tali misure con le **competenze dei consultori familiari** in materia.

## **PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI**

L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi delegati.

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'articolo 8 individua le **risorse finanziarie** necessarie qualificandole come limite massimo di spesa. Tali risorse, che non vengono quantificate nel loro complesso, **corrispondono a capitoli di spesa** già stanziati ed **attualmente destinati ad una serie di benefici**, che, nel corso dell'attuazione della delega, si intendono abolire o modificare, considerato tra l'altro che il finanziamento dell'assegno unico universale per i figli attinge praticamente alle stesse fonti.<sup>19</sup>

In prima istanza, si provvede infatti con le eventuali risorse residue **“Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”** istituito dalla legge di bilancio 2020<sup>20</sup>, quali risultanti all'esito degli utilizzi per legge 1° aprile 2021, n. 46 (assegno unico universale). Concorrono così al finanziamento degli interventi previsti dalle deleghe, anche nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, le risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure: **l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori**; **l'assegno di natalità**, (c.d. **bonus bebè**) di cui alla legge di stabilità 2015; **il premio alla nascita**; **il buono per il pagamento di rette** relative alla **frequenza di asili nido** e altri servizi per l'infanzia (c.d. **bonus asilo nido**); **il Fondo di sostegno alla natalità**; **l'assegno per il nucleo familiare**; le **detrazioni fiscali per minori**, previste dal Testo unico delle imposte di redditi<sup>21</sup>; le **detrazione** delle spese documentabili per i **contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede**.<sup>22</sup>

Qualora tali risorse **non siano sufficienti** all'esercizio delle deleghe, **i decreti delegati** che determinano nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte, possono essere **adottati solo successivamente o contestualmente** all'entrata in vigore di **provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie**.

## “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA”

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame referente, reca la rituale “clausola di salvaguardia” per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

---

<sup>19</sup> Per un approfondimento dei singoli benefici attualmente vigenti si rinvia al [dossier del Servizio Studi della Camera](#).

<sup>20</sup> Per la precisione dall'art. 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

<sup>21</sup> Vedi articolo 12, commi 1, lettera c), e *i-bis* del Testo unico delle imposte di redditi.

<sup>22</sup> Prevista dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e *i-bis* del Testo unico delle imposte di redditi.